

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE IN SINTESI

E' stata pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005 la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". La nuova legge prevede, essenzialmente, il passaggio dal sistema elettorale (quasi) maggioritario a quello proporzionale, con soglia di sbarramento e premio di maggioranza.

Più in particolare, sono indicate qui di seguito le principali novità della riforma.

Le coalizioni

Viene disciplinato l'istituto della "coalizione": si prevede infatti che i partiti possano effettuare, prima delle elezioni (e precisamente all'atto del deposito del proprio contrassegno al Ministero dell'interno), le cosiddette "dichiarazioni di collegamento" in una coalizione delle rispettive liste. Tali dichiarazioni dovranno essere reciproche. Di conseguenza, dovranno presentare a tal fine un unico programma elettorale, nel quale indicano il capo unico della coalizione medesima.

Il deposito del programma e l'indicazione del capo della forza politica dovrà essere effettuato anche dai singoli partiti che non si collegano in una coalizione. Le liste delle singole coalizioni saranno inserite su un'unica colonna della scheda elettorale;

Il nuovo sistema per la Camera dei deputati

- Si prevede che possano accedere al riparto dei seggi quelle coalizioni che a livello nazionale abbiano complessivamente ottenuto almeno il 10% dei voti ed in cui vi sia almeno una lista che abbia conseguito non meno del 2%. Qualora un partito abbia deciso di correre da solo, per partecipare al riparto dei seggi dovrà avere ottenuto almeno il 4% dei voti su scala nazionale.
- Il criterio che viene adottato per l'assegnazione dei seggi è, in generale, quello dei quozienti interi e dei più alti resti. A tal fine si procede, sul piano nazionale, alla somma di tutti i voti ottenuti dalle coalizioni di liste o dalle singole liste che abbiano superato la soglia di sbarramento. La cifra così ottenuta viene divisa per il numero complessivo dei seggi da attribuire, ottenendosi così il quoziente elettorale nazionale. Successivamente, la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione o lista "solitaria" (data dalla somma di tutti i voti che quella stessa forza ha complessivamente ottenuto a livello nazionale) viene divisa per il quoziente elettorale nazionale: la parte intera di tale quoziente corrisponde al numero di seggi da attribuire, in prima battuta, a quella forza politica (coalizione o singolo partito). Una volta effettuata questa operazione per tutte le forze politiche ammesse al riparto, si procede

- alla assegnazione dei restanti seggi (ossia, quelli non attribuiti mediante il criterio dei quozienti interi) in base alle parti decimali più alte.
- Successivamente, si ripartiscono i voti tra i singoli partiti che compongono la coalizione e che abbiano ottenuto almeno il 2% su base nazionale (partecipa al riparto anche la forza politica che abbia ottenuto il risultato migliore tra quelle “sotto-soglia”). Infine, si procede alla assegnazione dei seggi a livello circoscrizionale.
 - Per l’individuazione dei singoli candidati cui assegnare i seggi si procede, sulla base dei seggi spettanti a ciascuna lista, seguendo l’ordine di collocazione dei candidati all’interno delle liste presentate dalle singole forze politiche.
 - Si prevede inoltre la possibile applicazione di un premio di maggioranza, da attribuire alla forza politica o alla coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ma abbia conseguito meno di 340 seggi: in tale evenienza, alla forza politica o alla coalizione che ha ottenuto la maggioranza dei voti viene assegnato un numero di seggi pari a 340.
 - Sono previste specifiche norme per i partiti che sono in rappresentanza di minoranze linguistiche, espressamente tutelate dagli Statuti speciali.

Il nuovo sistema per il Senato della Repubblica.

- Per l’attribuzione dei seggi si procede su base regionale, come previsto dalla Costituzione: saranno dunque ammesse al riparto le coalizioni che avranno ottenuto almeno il 20% dei voti su scala regionale, con almeno una lista che abbia raggiunto il 3% di voti. Prendono altresì parte alla attribuzione di seggi le liste non in coalizione con almeno l’8% dei voti.
- Si applica su base regionale il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, nonché il metodo di attribuzione dei seggi secondo l’ordine di collocazione dei candidati all’interno di ciascuna lista.
- Il premio di maggioranza scatta qualora la lista o la coalizione che abbia ottenuto il maggior numero dei voti abbia in ogni caso una consistenza inferiore al 55% del totale dei seggi, su scala regionale. In tale evenienza, alla forza politica o alla coalizione con il maggior numero di voti è attribuito il 55% dei seggi, con arrotondamento all’unità superiore.
- Si conferma l’attuale articolazione in collegi uninominali del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta.

Ulteriori disposizioni

- 1) sono previste alcune disposizioni sulla validità del voto e sull’eventuale annullamento delle schede;
- 2) le schede stesse sono predisposte in modo da rendere meglio visibili i simboli delle singole forze politiche;

- 3) si elimina, in alcune ipotesi, l'obbligo della sottoscrizione per la presentazione delle liste dei candidati. In particolare, non è richiesta la sottoscrizione per i partiti costituiti in gruppo parlamentare all'interno di entrambe le Camere, nonché per quelli che, sebbene non rappresentati nel Parlamento nazionale, abbiano almeno un eletto con il medesimo contrassegno all'interno del Parlamento europeo e, allo stesso tempo, abbiano effettuato la dichiarazione di collegamento con almeno due partiti rappresentati nel Parlamento nazionale. L'esenzione interessa anche le liste presenti nella circoscrizione Estero;
- 4) è modificata la disciplina dei termini entro cui un candidato alle elezioni può fare venire meno la causa di ineleggibilità, cessando dalla carica che determina l'ineleggibilità stessa;
- 5) si prevede che gli scrutatori di liste non siano più estratti a sorte, bensì "nominati", con voto limitato, dalla Commissione elettorale; viene poi prevista l'istituzione della Commissione elettorale, per la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.